



GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.it
e della Rivista Comuni
d'Italia.
Docente di Contabilità
pubblica presso la Challenge
School dell'Università Ca'
Foscari di Venezia.

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE. LL. PROBLEMATICHE
APPLICATIVE E SOLUZIONI
INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI
VICENZA 21 FEBBRAIO 2020 G


1



GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.it
e della Rivista Comuni
d'Italia.
Docente di Contabilità pubblica
presso la Challenge School
dell'Università Ca' Foscari di
Venezia.

I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA. NATURA,
EFFETTI, EVOLUZIONE.

2



**LE LIMITAZIONI DI SPESA E
ASSUNZIONALI QUALI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA.**

3

3



UN APPROCCIO DI PARTENZA.

4

4


LA CAPACITA' GIURIDICA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- **ART. 11 C.C.: Persone giuridiche pubbliche**
- *le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).*
- **ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L. N. 241/1990** : *"la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".*


G. Pizziconi

5


5




6



7



8



9

FOCUS: I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LE RICADUTE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

A. I VINCOLI SULLA SPESA CORRENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE-

10

10

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

- è riduttivo affermare che l'organizzazione e l'azione amministrativa devono garantire l'imparzialità e il buon andamento, in quanto alla luce del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. **l'agire della PA "in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea" deve assicurare "l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".**

Giampiero Pizziconi

11

11

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

- si può affermare che alla luce del nuovo quadro costituzionale, l'agire della PA è conforme ai dettami della Costituzione **quando è finanziariamente sostenibile.**
- In quest'ottica si giustificano i ripetuti e continui interventi del legislatore ordinario sul piano della spesa pubblica che conformano l'agire degli enti territoriale (e, più in generale, talvolta tutto il comparto PA) in nome dell'esigenza di dettare **principi di coordinamento della finanza pubblica.**

Giampiero Pizziconi

12

12

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

- a partire dalla legge finanziaria per gli anni 2004 e 2005, il legislatore ordinario ha introdotto vincoli di finanza pubblica operando, principalmente, con una duplice modalità.
- **1. FISSANDO VINCOLI FINANZIARI SUL PIANO DELLA SPESA IN LINEA CON LE ESIGENZE DELLA C.D. *SPENDING REVIEW*** (vincoli che talvolta si traducono in vere e proprie limitazioni dell'autonomia negoziale, come nel caso del divieto per gli enti territoriali di concludere contratti di sponsorizzazione).

Giampiero Pizziconi

13

13

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

- **2. PONENDO LIMITI PROCEDIMENTALI E/O SOSTANZIALI ALL'AGIRE DELLA PA:** in questo senso si ricorda la disciplina sugli acquisti dei beni immobili da parte degli enti territoriali, quella degli acquisti della PA sul mercato elettronico.

Giampiero Pizziconi

14

14

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

- la vera novità, rispetto alle regole poste dalla disciplina dell'evidenza pubblica, va ravvisata nel fatto che il legislatore fissa precisi paletti a tutela non solo della concorrenza e del buon andamento/imparzialità della PA, bensì anche a tutela della “sostenibilità” delle finanze pubbliche.

Giampiero Pizziconi

15

15

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE.

- In sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che **“norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti Locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi” (C. Cost. 24 luglio 2015 n. 189 che richiama le sentenze n. 237/2009; n. 139/2009, n. 289 e n. 120 del 2008).**

Giampiero Pizziconi

16

16

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE.

- il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa dei suddetti enti, solo con “disciplina di principio” e “per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari”. **(sent. n. 417/2005).**

Giampiero Pizziconi

17

17

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE.

- “la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in un'indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli Enti Locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] e obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi” **(sent. n. 417/2005).** **LESIONE DE POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE**

Giampiero Pizziconi

18

18

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE.

- “il legislatore statale, con una ‘disciplina di principio’, può legittimamente ‘imporre’ agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti” **(C. Cost. sent. n. 36/2004; sent. n. 417/2005).**

Giampiero Pizziconi

19

19

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE.

- la legge statale può stabilire solo un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” **(Corte Cost., sent. 10 giugno 2011, n. 182 che richiama le precedenti sentenze n. 417/2005 e n. 36/2004; si vedano anche le sent. n. 88/2006 e n. 449/2005)**
- **PRINCIPIO DI AUTORGANIZZAZIONE**

Giampiero Pizziconi

20

20

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E CORTE COSTITUZIONALE.

quando la legislazione statale - **che fissa un vincolo di spesa** - costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), “l’eventuale impatto di essa sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.)” dell’ente territoriale si traduce in una “circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale” (**sent. n. 40/2010, n. 169/2007 e n. 36/2004**).

lo Stato “può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni “a condizione di permettere l’extrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale” (**sentenza n. 182/2011**).

Giampiero Pizziconi

21

21

**A.1. I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA: ESEMPI DI NORME
VINCOLISTICHE CHE
AGISCONO SULLA SPESA
CORRENTE E INTRODUCONO
REGIMI DI RESPONSABILITA'.
CENNI.**

22

22

**ESEMPIO: VINCOLI FINANZIARI E IPOTESI
TIPIZZATE DI RESPONSABILITA' NEL DECRETO
LEGGE 78/2010**

- **Illecito disciplinare e responsabilità erariale:**
- art.6, comma 7: incarichi di consulenza
- art.6, comma 12: missioni
- art.6, comma 13: formazione
- art.9, comma 28: lavoro flessibile

23
23

23

**B. I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA E
LE RICADUTE SULL'ATTIVITA'
NEGOZIALE DELLA PA. RINVIO**

24

24

B.1. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LE RICADUTE SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE DELLA PA. ESEMPIO DI NORMA CHE INCIDE SUL VINCOLO CONTRATTUALE.

25

25

B.2. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LE RICADUTE SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE DELLA PA. LE PROBLEMATICHE SOTTESE.

26

26

LE QUESTIONI PROBLEMATICHE CHE POSSONO VENIRE IN EVIDENZA.

1. NORME VINCOLISTICHE INTERVENUTE CHE INCIDONO SULLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE RISPETTO A RAPPORTI NEGOZIALI IN ESSERE.

1. **1.A.** CHE NON PREVEDONO NULLITA' TESTUALI.
2. **1.B.** CHE PREVEDONO NULLITA' TESTUALI.
3. **1.C** CHE PREVEDONO ANCHE FORME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, DISCIPLINARE, DIRIGENZIALE.

Giampiero Pizziconi

27

27

LE QUESTIONI PROBLEMATICHE CHE POSSONO VENIRE IN EVIDENZA.

2. NORME VINCOLISTICHE INTERVENUTE CHE INCIDONO SULLA CAPACITA' DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE QUANTO AI RAPPORTI NEGOZIALI FUTURI.

1. **2.A.** CHE NON PREVEDONO NULLITA' TESTUALI.
2. **2. B.** CHE PREVEDONO NULLITA' TESTUALI.
3. **2.C.** CHE PREVEDONO ANCHE FORME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, DISCIPLINARE, DIRIGENZIALE.

Giampiero Pizziconi

28

28

1.A + 1.C: UN CASO DI STUDIO.

IL RAPPORTO TRA GLI INTERVENUTI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E I RAPPORTI GIURIDICI SORTI IN BASE A NORMATIVE PRESISTENTI.

29

29

1.A + 1.C: IL CASO.

IL I VINCOLI DELL'ART. 9 COMMA 28 E LE ASSUNZIONI PER LAVORO FLESSIBILE EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI ANTE 1/1/2012 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE PER GLI EE.LL.).

30

30

I VINCOLI DELL'ART. 9 COMMA 28 E LE ASSUNZIONI ANTE 1/1/2012

- DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP, COMUNE DI RUBANO □
- RINVIO.

Giampiero Pizziconi

31

31



**CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020
(160/2019) VENGONO MENO
MOLTI VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.**

**ART. 1 COMMA 590 E ALLEGATO
A.**

32

32

ART. 1 COMMA 590.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, **a decorrere dall'anno 2020**, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

33

33

ART. 1 COMMA 591.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- 591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per **un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.**
- La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.

34

34

ART. 1 COMMA 592.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- 592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
 - **a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria**, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
 - **b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica**, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. **Le università**, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

35

ART. 1 COMMA 593.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, **il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento.** Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

36

ART. 1 COMMA 594.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

594. **Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.**

Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

37

37

ART. 1 COMMA 594.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

594. **SEGUE** Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, **le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.**

38

38

ART. 1 COMMA 595.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

39

39

ART. 1 COMMA 596.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40

40

ART. 1 COMMA 597.

ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

41

41

ART. 1 COMMA 598 E 599.


ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

42

42



**I VINCOLI DI SPESA DI CUI
ALL'ALLEGATO A.
ESCLUSIONI.**

43

43

**ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA**



601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Casse di assistenza delle categorie e degli ordini professionali

44

44

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 **non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

45

45

I VINCOLI DI SPESA DI CUI ALL'ALLEGATO A PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE (ESCLUSI: regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali- enti strumentali in forma societaria di detti soggetti).

46

46

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662**, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- **legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9** (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione),
- **comma 10** (limite di spesa annua per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), **comma 48** (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici)
- **e comma 58** (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);

47

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
- **articolo 27 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. "taglia-carta"**, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;

48

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1** (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni),
- **commi 2-3** (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza),
- **comma 5** (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
- **comma 6** (riduzione spese per sponsorizzazioni),
- **e comma 7** (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);

49

49

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare,
- l'articolo 6, comma 3** (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo),
- comma 6** (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria),
- comma 7** (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni),

50

50

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 l'articolo 6, comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni),
comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA),
comma 12 (spese per missioni),
comma 13 (spese per attività di formazione) e **comma 21** (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'articolo 6);
l'articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);

51

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217**, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
- **decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14** (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato);
all'articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l'applicazione del **comma 1, lettera c)** (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), **del comma 2, lettera b)** (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell'INPS dell'attività in convenzione con i CAF), e **del comma 3** (riduzione della spesa per consumi intermedi);

52

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della
spesa per acquisti di beni e servizi per le PA)
e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni
compensative tra le spese soggette ai limiti di cui
all' articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78).

53

53

**I VINCOLI DI SPESA DI CUI
ALL'ALLEGATO A PER CCIAA**

54

54

ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

■ **articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580**, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

55

55

LA DISAPPLICAZIONE DEI DEI
VINCOLI DI SPESA PER I COMUNI E
LE LORO FORME ASSOCIATIVE.
D.L. 50/2017 ART. 21 BIS
Norma ora abrogata dal D.L 124/2019 ART 57
COMMA 2 BIS

56

56

D.L. 50/2017 ART. 1 ART. 21 BIS

Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

- a) all'[articolo 6](#), commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#);
- b) all'articolo [27, comma 1](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).
- 2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

57

57

ABOLIZIONE DEI VINCOLI DI SPESA
PER REGIONI, PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO, ENTI
LOCALI E AI LORO ORGANISMI ED
ENTI STRUMENTALI- NONCHE'
ORGANISMI IN FORMA SOCIETARIA
DI DETTI SOGGETTI.
D.L 124/2019. ART. 57 COMMA 2:

58

58

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- 2. A decorrere dall'anno 2020, alle **regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali**, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai **loro enti strumentali in forma societaria** cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

59

59

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**;
- **cd. "taglia-carta"**, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico:

60

60

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;**
- **comma 7** (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni),
- **comma 8** (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
- **comma 9** (divieto di spese per sponsorizzazioni attive)
- **comma 12** (spese per missioni),
- **comma 13** (spese per attività di formazione)

61

61

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- ~~Stiprammenta~~ che il **D.L. 24/04/2017, n. 50** recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».
- **ART. 21-bis Semplificazioni** a decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 (**NON APPLICAZIONE TAGLIA CARTA E DEI COMMI 7, 8, 9 E 13 DEL DL 78/2010**) si applicavano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che avevano approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali. **Norma ora abrogata dal D.L 124/2019 ART 57 COMMA 2 BIS**

62

62

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;**
- divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

63

63

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;**
- **4. obblighi di comunicazione al Garante delle spese per pubblicità per** amministrazioni statali, regioni ed enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, depositando un riepilogo analitico.
- 5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti

64

64

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**; contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni ex art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001 mediante adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

65

65

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**;
- Obbligo per gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.

66

66

D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2 ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

- **g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (97)**
- piano di razionalizzazione nazionale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.

67